

## Nuove regole europee di definizione di Default

**Dal 1° gennaio 2021**, Italfondiario (anche con riferimento ai crediti cartolarizzati che gestisce) e gli altri Intermediari bancari e finanziari italiani applicano **le nuove regole** introdotte dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) **in tema di classificazione della Clientela inadempiente** rispetto a un'obbligazione verso l'Intermediario (cosiddetto 'default')<sup>1</sup>.

Tali disposizioni stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli Intermediari finanziari.

Pertanto diventa ancor più importante per il Cliente mantenere monitorate tutte le proprie posizioni per evitare che uno sconfinamento in conto corrente o un arretrato, **anche di piccolo importo**, comporti una classificazione a *default* con i conseguenti effetti negativi che ne derivano.

Di seguito una breve sintesi di tali novità.

Tematica	Nuova Disciplina (dal 1° gennaio 2021)
<b>Classificazione a Default</b>	Il Cliente è classificato in default se, <b>per oltre 90 giorni consecutivi</b> , ha superato <b>entrambe</b> le seguenti <b>soglie di rilevanza</b> : 1. <b>in termini assoluti</b> : a. euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI - classificate "retail") b. euro 500 per le altre esposizioni; 2. <b>in termini relativi</b> : 1% dell'importo complessivo di tutte le sue esposizioni (*)  (*) soglia fissata al 5% fino al 31 dicembre 2021
<b>Conteggio dei giorni</b>	<b>A partire dal superamento di entrambe le soglie di rilevanza</b>
<b>Compensazione</b>	<b>Compensazione non più consentita</b> → Classificazione a default anche in presenza di disponibilità su altre linee.
<b>Effetto sulle cointestazioni</b>	- se la cointestazione è in default, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari - se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica <i>automaticamente</i> alle esposizioni in cointestazione - il <i>default</i> di un cointestatario debitore non si estende automaticamente anche alle altre cointestazioni
<b>Termine dello stato di default</b>	Lo stato di default <b>permane per almeno 90 giorni</b> dal momento in cui il Cliente regolarizza l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente
<b>Rimodulazione delle condizioni (concessione di misure di forbearance - moratoria)</b>	L'esposizione viene classificata in <i>default</i> se la rimodulazione delle condizioni contrattuali comporta una <b>perdita significativa per l'Intermediario</b> (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un <b>ammontare complessivo superiore all'1%</b> )

<sup>1</sup> La principale normativa di riferimento, introdotta dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepita a livello nazionale da Banca d'Italia, è la seguente:

- Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013 - n° 575 - art. 178 - introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
- EBA/RTS/2016/06: "Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" e il relativo Regolamento Delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.

## Alcuni consigli

- rispettare le scadenze ed evitare di accumulare arretrati, anche di modeste entità
- pianificare entrate ed uscite mensili, tenendo sempre aggiornato il bilancio familiare (o le previsioni di tesoreria per i Clienti che svolgono attività d'impresa)
- verificare frequentemente i saldi dei conti correnti, carte di credito ed altre esposizioni
- evitare di ricorrere a troppi prestiti contemporaneamente, anche di piccolo importo prestando attenzione alle condizioni proposte
- se in difficoltà nei rimborsi, contattare subito i referenti dell'Intermediario per valutare insieme possibili soluzioni.

Le Associazioni dei Consumatori sono sempre a disposizione per fornire informazioni e consigli utili ai Clienti.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il documento: [Banca d'Italia - Q&A sulla nuova definizione di default.](#)

La informiamo che la medesima comunicazione è presente anche sul nostro sito Internet (Sezione Trasparenza).

Restiamo a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e assistenza sulle esposizioni a Lei riferibili.